

## STATUTO SOCIALE

### Art. 1

Denominazione, personalità giuridica, sede e durata

1.1 L'Associazione Federcaccia Toscana (di seguito Associazione), iscritta al n. 282 del registro regionale delle persone giuridiche private istituito ai sensi del D.P.R del 10.2.2000 n. 361, è Associazione democratica ed apartitica costituita dai cittadini che vi aderiscono.

1.2 Federcaccia Toscana è Associazione costituente la Federazione Italiana della Caccia, cui è federata.

1.3 L'Associazione non ha scopi di lucro.

1.4 La sede è stabilita in Firenze, Via dei Banchi n. 6.

1.5 La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

### Art. 2

#### Fini istituzionali

2.1 L'Associazione opera per affermare una moderna cultura della conservazione e dell'uso razionale e sostenibile delle risorse naturali, promuove il ruolo della caccia e dei cacciatori quali componenti essenziali della tutela dell'ambiente e dello sviluppo equilibrato e sostenibile dell'ecosistema e dell'economia rurale attuando le azioni necessarie di carattere politico, promozionale, gestionale, informativo, formativo e ricercando collaborazioni e convergenze con associazioni, enti, gruppi ed organizzazioni di ogni tipo con i quali si verifichi comunanza d'intenti e programmi.

2.2 L'Associazione può affiliare o confederare altre associazioni regionali che ne facciano domanda. Può inoltre costituire nuovi soggetti associativi, nonché stipulare altre forme di patti federativi e di collaborazione.

2.3 L'Associazione agisce per lo sviluppo ad ogni livello del metodo della concertazione fra tutti i soggetti interessati alla programmazione ed alla gestione del territorio e delle sue risorse.

2.4 L'Associazione può stipulare con i soggetti istituzionali competenti, protocolli d'intesa volti a disciplinare forme di collaborazione nel campo della protezione civile e in altre attività coerenti con le finalità statutarie.

2.5 L'Associazione, anche tramite i propri organi territoriali, provvede all'organizzazione degli associati, delle attività e dei servizi per il perseguimento dei fini associativi, promuovendo fra l'altro tutte le azioni utili a conseguire la massima armonizzazione nella gestione ambientale, faunistica e venatoria in ambito regionale, interregionale e nazionale.

2.6 L'Associazione può assumere partecipazioni in società o creare organismi di attuazione, purché gli scopi di questi siano

strumentali alle proprie finalità istituzionali.

### Art. 3

#### Soci

3.1 La qualifica di Socio si acquisisce con la sottoscrizione della tessera associativa annuale.

3.2 Possono essere Soci tutti coloro che si riconoscono nelle finalità dell'Associazione.

3.3 La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

3.4 Viene espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

3.5 Con riferimento al Dlgs 30 giugno 2003 n. 196 (Testo Unico sulla Privacy) l'Associazione, nel pieno rispetto del decreto stesso, si riserva la possibilità di utilizzare i dati personali dei propri associati per finalità strettamente connesse e strumentali all'attività dell'Associazione, precisando che il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.

### Art. 4

#### Diritti e doveri dei Soci

4.1 Tutti i Soci hanno uguali diritti. I Soci hanno il diritto di essere informati delle attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali.

4.2 I Soci hanno l'obbligo di rispettare e far rispettare le norme dello Statuto e dei regolamenti nonché gli indirizzi politico-programmatici e le decisioni degli organi collegiali.

4.3 I Soci forniscono prestazioni all'Associazione, di norma, a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese. L'Associazione può intrattenere, in caso di necessità, rapporti di lavoro retribuiti anche con propri associati.

4.4 Il diritto di voto è esercitato da tutti i Soci con la partecipazione alle Assemblee delle Sezioni Comunali ed Intercomunali che eleggono i delegati che costituiscono l'Assemblea Provinciale che provvede all'elezione dei componenti dell'Assemblea Regionale.

### Art. 5

#### Perdita della qualità di Socio

5.1 La qualità di Socio si perde:

a. per decesso;

b. per dimissioni, recesso volontario, mancata sottoscrizione

della tessera associativa annuale;

c. per esclusione.

5.2 Perdono la qualità di Socio per esclusione:

- coloro che si rendono colpevoli di comportamenti scorretti ripetuti in violazione di Statuto e regolamenti e che causino discredito per l'Associazione;

- coloro che vengono condannati in via definitiva per reati penali dolosi in materia ambientale e/o venatoria.

5.3 L'esclusione è deliberata dal Consiglio Regionale e ratificata dall'Assemblea.

5.4 L'Assemblea può deliberare, trascorsi non meno 3 anni, su istanza degli interessati e su proposta del Consiglio Regionale, la riammissione.

## Art. 6

### Organizzazione

6.1 Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea Regionale;
- il Presidente;
- il Consiglio Regionale;
- l'Ufficio di Presidenza.

6.2 Per rivestire cariche è necessario essere iscritti all'Associazione da almeno 1 anno. Negli organi regionali e provinciali la stessa carica non può essere ricoperta, di norma, dalla stessa persona per più di due mandati consecutivi.

6.3 Il Consiglio Regionale decide di eventuali deroghe per Presidente e Ufficio di Presidenza Regionale e per Presidenti delle Sezioni Provinciali.

I Consigli delle Sezioni Provinciali decidono di eventuali deroghe per gli altri dirigenti Provinciali.

6.4 La carica di Presidente, Vicepresidente e Segretario regionale e di componente dell'Ufficio di Presidenza regionale è incompatibile con la carica di Presidente provinciale.

6.5 Sono organi disciplinari e di controllo:

- il Collegio dei Probiviri;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

6.6 Sono organi territoriali:

- le Sezioni Provinciali;
- le Sezioni Comunali e/o Intercomunali, organi periferici delle Sezioni Provinciali.

## Art. 7

### Assemblea Regionale

7.1 L'Assemblea Regionale è costituita dai Presidenti provinciali e dai delegati designati nelle Assemblee delle Sezioni Provinciali in numero proporzionale agli iscritti, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di attuazione. In caso di impedimento del Presidente provinciale o del Vicepresidente partecipa all'Assemblea Regionale un membro della Giunta Esecutiva provinciale, delegato dal Presidente.

7.2 L'Assemblea Regionale è convocata dal Presidente, con preavviso di almeno 15 giorni:

- a) in via ordinaria ogni anno entro il 30 aprile;
- b) in via straordinaria quando l'Ufficio di Presidenza lo ritenga necessario, ovvero quando ne facciano richiesta Sezioni Provinciali che rappresentino almeno un decimo dei Soci.

7.3 L'Assemblea Regionale è sempre fissata in prima e seconda convocazione: in prima convocazione è validamente costituita se è presente la metà più uno degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, fissata nello stesso luogo ed almeno un'ora dopo, è validamente costituita se è presente almeno un decimo degli aventi diritto al voto al momento della votazione. Le deliberazioni sono valide quando riportino l'approvazione della metà più uno dei presenti.

7.4 L'Assemblea elegge il Presidente dell'Assemblea.

7.5 L'Assemblea Regionale provvede:

- a) alla definizione degli indirizzi politico-programmatici con l'approvazione della relazione programmatica;
- b) a decidere, sulla base di proposte approvate dal Consiglio Regionale, su numero, denominazione, sede e territorio di competenza delle Sezioni Provinciali;
- c) alla approvazione del bilancio consuntivo/rendiconto economico e finanziario predisposto dal Consiglio Regionale e accompagnato da una relazione del Consiglio stesso sull'andamento della gestione e sui programmi di attività, nonché da una relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
- d) alla ratifica del bilancio preventivo approvato dal Consiglio Regionale;
- e) alle modifiche dello Statuto, con la presenza di almeno i due terzi degli aventi diritto al voto;
- f) a decidere, con la presenza di almeno i due terzi degli aventi diritto al voto, su costituzione di nuovi soggetti associativi nonché su tutte le questioni concernenti federazione, confederazione od altre forme di patti federativi;
- g) ogni 5 anni all'elezione del Collegio dei Probiviri;
- h) ogni 5 anni all'elezione dei tre membri effettivi e due supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

7.6 Le elezioni si effettuano a scrutinio segreto.

7.7 La Commissione elettorale, composta da tre membri effettivi e due supplenti designati dall'Ufficio di Presidenza nella riunione che decide la data di convocazione dell'Assemblea per la circostanza elettorale, svolge funzioni di verifica dei poteri, di controllo sull'ammissibilità delle candidature, di scrutinio, di direzione e controllo delle operazioni di voto e di risoluzione delle controversie concernenti le operazioni stesse.

7.8 Le votazioni sono effettuate con voto singolo e senza possibilità di delega.

7.9 Partecipano all'Assemblea, senza diritto di voto il Presidente e i componenti dell'Ufficio di Presidenza regionale ed i Presidenti delle Associazioni settoriali regionali.

#### Art. 8

##### Presidente

8.1 Il Presidente deve avere residenza anagrafica in Toscana e dura in carica per cinque anni.

8.2 Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e ne firma gli atti.

8.3 Convoca e presiede il Consiglio Regionale e l'Ufficio di Presidenza.

8.4 Dà attuazione, con la collaborazione dell'Ufficio di Presidenza, ai deliberati ed è responsabile del perseguimento dei fini statutari.

8.5 Può adottare deliberazioni d'urgenza, in particolare per atti dovuti o adempimenti indifferibili.

Tali deliberazioni sono sottoposte alla ratifica degli organi collegiali competenti nella prima riunione utile.

8.6 In caso di dimissioni il Presidente resta in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla proclamazione del nuovo eletto. In tale circostanza il Presidente convoca il Consiglio per l'elezione del nuovo Presidente entro trenta giorni.

8.7 In caso di impedimento definitivo del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente vicario, che provvede agli adempimenti di cui al precedente comma.

#### Art. 9

##### Vicepresidenti

9.1 I Vicepresidenti sono eletti in numero stabilito dal Consiglio Regionale.

9.2 Esercitano i poteri delegati dal Presidente, coadiuvandolo nell'attuazione dei deliberati degli organi collegiali.

9.3 Il Vicepresidente vicario sostituisce il Presidente in caso di impedimento o assenza. L'esercizio del potere di firma costituisce prova nei confronti dei terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

#### Art. 10

##### Consiglio Regionale

10.1 Il Consiglio Regionale è l'organo cui è demandata la definizione della politica, delle scelte e dei programmi dell'Associazione, sulla base degli indirizzi fissati dall'Assemblea Regionale con l'approvazione della relazione programmatica.

10.2 Il Consiglio Regionale è composto dal Presidente, dai Vicepresidenti, dal Segretario e dai Presidenti delle Sezioni Provinciali. Alle riunioni del Consiglio Regionale possono partecipare, senza diritto di voto, gli invitati dall'Ufficio di Presidenza.

10.3 Il Consiglio Regionale è convocato dal Presidente almeno cinque volte l'anno ed ogniqualvolta l'Ufficio di Presidenza lo ritenga opportuno, ovvero quando ne faccia richiesta scritta e motivata un terzo dei suoi componenti.

10.4 Il voto spetta esclusivamente ai Presidenti provinciali o loro delegati. Le riunioni del Consiglio Regionale sono valide quando i presenti, con diritto di voto, rappresentano la metà più uno dei Soci. I voti, espressi in modo palese, vengono conteggiati in base alla rappresentatività: ogni membro esprime un voto ponderato secondo il numero degli iscritti rappresentati.

10.5 Di ogni riunione il Segretario, o suo delegato, redige verbale sottoscritto anche dal Presidente.

10.6 Il Consiglio Regionale provvede:

- a) all'elezione del Presidente;
- b) all'elezione di uno o più Vicepresidenti, dei quali uno Vicario;
- c) all'elezione degli altri componenti dell'Ufficio di Presidenza;
- d) all'elezione del Segretario;
- e) all'approvazione del bilancio preventivo, da sottoporre a ratifica dell'assemblea;
- f) alla predisposizione del bilancio consuntivo/rendiconto economico e finanziario, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- g) all'approvazione del regolamento di attuazione;
- h) all'approvazione del regolamento di amministrazione e contabilità;
- i) all'attribuzione di specifiche deleghe all'Ufficio di Presidenza;

- j) all'approvazione, unitamente al bilancio preventivo, della relazione sul programma e gli obbiettivi da conseguire;
- k) alla gestione dei beni immobili appartenenti a Federcaccia Toscana;
- l) alla predisposizione delle proposte, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, su numero, denominazione, sede e territorio di competenza delle Sezioni Provinciali;
- m) alla determinazione della quota associativa.

10.7 Qualora gli organi di una Sezione Provinciale vengano a trovarsi per qualsiasi causa nella impossibilità di deliberare, ovvero abbiano compiuto gravi o reiterate violazioni delle norme statutarie o regolamentari o irregolarità amministrative, il Consiglio Regionale procede allo scioglimento degli stessi e nomina un Commissario straordinario che provvede alla gestione ordinaria ed indice, nel termine di trenta giorni, nuove elezioni.

#### Art. 11

##### Ufficio di Presidenza

11.1 L'Ufficio di Presidenza, composto da cinque membri, è costituito dal Presidente, da uno o più Vicepresidenti, dal Segretario Regionale, che espleta anche le funzioni di tesoriere, dagli altri componenti eletti dal Consiglio.

11.2 L'Ufficio di Presidenza delibera su tutte le materie non rimesse dal presente Statuto alla competenza esclusiva di altri organi. Può adottare deliberazioni in via d'urgenza, da sottoporre a ratifica del Consiglio Regionale nella prima riunione utile.

#### Art. 12

##### Collegio dei Probiviri Regionale

12.1 Il Collegio dei Probiviri, composto da tre membri effettivi e tre supplenti che durano in carica per cinque anni, elegge nel proprio ambito il Presidente, con votazione segreta.

12.2 Il Collegio ha sede nella stessa sede dell'Associazione.

12.3 Il Collegio decide sulle controversie insorte fra gli organi e sui provvedimenti disciplinari nei confronti dei dirigenti regionali dell'Associazione. Decide altresì inappellabilmente sui ricorsi avverso le decisioni dei Collegi dei Probiviri delle Sezioni Provinciali di cui è stato investito.

12.4 Il Collegio giudica d'ufficio e, esclusivamente per i dirigenti regionali, su iniziativa del Consiglio Regionale. Comunica al Consiglio Regionale le proprie decisioni entro sessanta giorni dal ricevimento delle pratiche, sentiti gli interessati. Il Segretario regionale cura l'esecuzione delle

decisioni.

#### Art. 13

##### Collegio dei Revisori dei Conti regionale

13.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Il Collegio elegge nel proprio ambito il Presidente, che deve essere iscritto al Registro Nazionale dei Revisori Contabili.

13.2 Il Collegio resta in carica per cinque anni e non decade qualora per qualsiasi motivo sia venuto a decadere il Consiglio Regionale.

13.3 Il Collegio controlla la regolare tenuta della contabilità nel rispetto delle leggi, dello Statuto, dei regolamenti.

13.4 Di ciascuna verifica viene redatta relazione su apposito registro.

13.5 I Revisori sono invitati alle riunioni degli organi deliberanti.

#### Art. 14

##### Patrimonio e bilancio

14.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili acquisiti, risultanti dai bilanci e dagli inventari.

14.2 Le entrate finanziarie sono costituite da:

- a) quote delle tessere associative;
- b) contributi degli associati;
- c) eredità, donazioni e legati;
- d) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di Enti o di Istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- e) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- h) erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- j) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

14.3 La gestione finanziaria ed il bilancio/rendiconto economico



e finanziario dell'Associazione e dei propri organi territoriali, tenuti all'equilibrio tra le entrate e le spese dei propri bilanci, sono disciplinati dal regolamento di amministrazione e contabilità deliberato dal Consiglio Regionale.

14.4 E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

14.5 E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

#### Art. 15

##### Sezioni Provinciali

15.1 Le Sezioni Provinciali hanno sede, di norma, nel capoluogo di ogni provincia.

15.2 Le Sezioni Provinciali operano nel territorio di competenza con autonomia d'iniziativa nel rispetto del presente Statuto e dei regolamenti, degli indirizzi, dei programmi e delle deliberazioni degli organi dell'Associazione.

15.3 Le Sezioni Provinciali decidono dell'organizzazione associativa nel territorio di loro competenza e della costituzione di Sezioni Intercomunali e/o Sezioni Comunali, promuovendone, coordinandone e controllandone l'attività. In uno stesso Comune possono essere costituite, ove la Sezione Provinciale ne ravvisi la necessità, più Sezioni Comunali.

#### Art. 16

##### Organi delle Sezioni Provinciali

16.1 Sono organi delle Sezioni Provinciali:

- l'Assemblea;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- la Giunta Esecutiva;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Probiviri.

16.2 Sono organi periferici delle Sezioni Provinciali le Sezioni Comunali e/o Intercomunali.

#### Art. 17

##### Assemblea Provinciale

17.1 L'Assemblea Provinciale è costituita dai Presidenti delle sezioni di cui all'art. 16.2 e da delegati eletti nelle loro Assemblee in numero proporzionale agli iscritti, secondo quanto

fissato dal regolamento di attuazione. I Presidenti possono, in caso d'impedimento, delegare per iscritto un componente del Consiglio Direttivo della sezione.

17.2 L'Assemblea elegge per acclamazione il Presidente dell'Assemblea.

17.3 Partecipano all'Assemblea, senza diritto di voto, il Presidente regionale, i Consiglieri regionali, i Consiglieri provinciali, i Revisori dei Conti, i Commissari straordinari e i Presidenti delle Associazioni settoriali provinciali. Alle riunioni dell'Assemblea Provinciale possono partecipare soggetti invitati dal Presidente.

17.4 L'Assemblea è convocata dal Presidente provinciale, previa delibera del Consiglio Direttivo, in via ordinaria una volta all'anno, entro il 15 aprile.

17.5 L'Assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta il Consiglio lo ritenga opportuno o quando venga richiesto con motivata istanza sottoscritta da Presidenti di Sezione Comunale o Intercomunale che rappresentino almeno un terzo degli iscritti della Sezione Provinciale.

17.6 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve essere fissata in prima e seconda convocazione. In prima convocazione essa è validamente costituita con la presenza di Presidenti che rappresentino almeno la metà più uno degli iscritti nella provincia. In seconda convocazione, da fissarsi nello stesso giorno e luogo della prima ad almeno un'ora di distanza, l'Assemblea è validamente costituita quando sia rappresentato almeno un terzo degli iscritti nella provincia.

17.7 Le deliberazioni sono valide quando riportino l'approvazione di almeno la metà più uno dei rappresentati in Assemblea.

17.8 L'Assemblea deve essere convocata almeno dieci giorni prima della data stabilita, con modalità che garantiscano certezza della comunicazione a tutti gli aventi titolo.

17.9 L'Assemblea Provinciale provvede:

- a) all'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo;
- b) all'elezione dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri;
- c) all'elezione dei delegati all'Assemblea Regionale;
- d) alla approvazione della relazione del Consiglio Direttivo, da trasmettere al Consiglio Regionale;
- e) alla approvazione del bilancio consuntivo/rendiconto economico e finanziario predisposto dal Consiglio Provinciale;
- f) alla ratifica del bilancio preventivo approvato dal Consiglio Provinciale.

17.10 L'Assemblea delibera inoltre sugli argomenti inseriti dal Consiglio Provinciale nell'ordine del giorno e su quelli

sopravvenuti, ove proposti da Presidenti di sezioni o loro delegati che rappresentino almeno un quinto degli iscritti.

17.11 Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto.

17.12 La Commissione elettorale, composta da tre membri effettivi e due supplenti designati dal Consiglio Direttivo nella riunione che decide la data di convocazione dell'Assemblea, svolge funzioni di verifica dei poteri, di controllo sull'ammissibilità delle candidature, di direzione e controllo delle operazioni di voto e di risoluzione delle controversie concernenti le operazioni stesse.

#### Art. 18

##### Presidenti delle Sezioni Provinciali

18.1 Il Presidente deve avere residenza anagrafica nella Provincia e dura in carica per cinque anni.

18.2 Il Presidente ha la rappresentanza della Sezione e ne firma gli atti.

18.3 Convoca l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e la Giunta Esecutiva.

18.4 Dà attuazione, con la collaborazione dei Vicepresidenti e del Segretario e con la Giunta Esecutiva, ai deliberati degli organi collegiali.

18.5 Il Presidente è responsabile, unitamente al Consiglio Direttivo, del funzionamento della Sezione.

18.6 In caso di dimissioni il Presidente resta in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla proclamazione del nuovo eletto. In tale circostanza il Presidente convoca il Consiglio per l'elezione del nuovo Presidente entro trenta giorni.

18.7 In caso di impedimento definitivo del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente vicario, che provvede agli adempimenti di cui al precedente comma.

18.8 L'incarico di Presidente provinciale è incompatibile con l'incarico di Presidente di Sezione o Sottosezione.

#### Art. 19

##### Vicepresidenti delle Sezioni Provinciali

19.1 I Vicepresidenti sono eletti in numero stabilito dal Consiglio Direttivo.

19.2 I Vicepresidenti coadiuvano il Presidente nello svolgimento dei suoi compiti 19.3 Il Vicepresidente Vicario sostituisce il Presidente in caso di impedimento o assenza. L'esercizio del potere di firma costituisce prova nei confronti dei terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

## Art. 20

### Consiglio Direttivo delle Sezioni Provinciali

20.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo che gestisce la Sezione Provinciale. Esso decide sulle questioni di indirizzo attinenti l'attività della Sezione.

20.2 Il Consiglio Direttivo, che dura in carica per cinque anni, è composto da almeno nove membri eletti dall'Assemblea.

Alle sedute del Consiglio assistono, senza diritto di voto, i Presidenti delle Associazioni settoriali provinciali.

20.3 Il Consiglio Direttivo:

- elegge il Presidente;
- elegge i Vicepresidenti, dei quali uno Vicario;
- elegge nel proprio ambito il Segretario provinciale, il quale redige i verbali delle riunioni del Consiglio e della Giunta, che sottoscrive insieme al Presidente;
- elegge i componenti della Giunta, previa decisione sul loro numero che non può essere inferiore a due;
- designa i rappresentanti della Sezione negli organismi di interesse provinciale e negli ATC;
- approva il bilancio preventivo, predisposto dalla Giunta, da sottoporre a ratifica dell'assemblea;
- predispone il bilancio consuntivo/rendiconto economico e finanziario, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- predispone la relazione annuale sull'attività svolta e sui programmi, da portare all'approvazione dell'Assemblea. La relazione comprende l'illustrazione dell'andamento della gestione finanziaria, sulla base dei bilanci della Sezione Provinciale;
- fissa il numero massimo dei Componenti il Consiglio Direttivo;
- nomina la Commissione elettorale (i cui membri non hanno diritto di voto);
- decide della organizzazione associativa e della presenza e costituzione delle Sezioni Comunali e/o Intercomunali sul territorio di competenza provvedendo anche ad eventuali commissariamenti straordinari.

20.4 Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno ogni quattro mesi. Un terzo dei Consiglieri può chiedere la convocazione previa presentazione dell'ordine del giorno.

20.5 I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano per tre volte consecutive alle riunioni, decadono dalla carica.

20.6 Alla sostituzione dei Consiglieri che cessano dalla carica si provvede mediante surrogazione con il primo dei non eletti ovvero, in mancanza, con elezioni parziali che dovranno essere espletate nella prima Assemblea utile.

20.7 Se viene meno la maggioranza dei componenti il Consiglio decade automaticamente. Per l'ordinaria amministrazione resta in carica il Presidente che dovrà convocare l'Assemblea straordinaria entro trenta giorni, nominando la commissione elettorale. L'Assemblea dovrà essere tenuta entro i trenta giorni successivi.

20.8 Le sedute sono valide quando sia presente la metà più uno dei Consiglieri. Il Consiglio adotta le deliberazioni a maggioranza dei presenti; in caso di parità è determinante il voto di chi presiede.

#### Art. 21

##### Giunta Esecutiva Provinciale

21.1 La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente, dai Vicepresidenti, dal Segretario e da almeno due membri eletti dal Consiglio Direttivo nel suo ambito.

21.2 La Giunta, nella sua prima riunione, individua al proprio interno il tesoriere.

21.3 La Giunta Esecutiva svolge le funzioni delegate dal Consiglio Direttivo. Può deliberare in via d'urgenza, sottoponendo i provvedimenti a ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva.

#### Art. 22

##### Collegio dei Revisori dei Conti delle Sezioni Provinciali

22.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche non associati. Il Collegio controlla la regolare tenuta della contabilità della Sezione Provinciale. Di ogni revisione viene redatta relazione su apposito registro, vidimato dal Presidente della Sezione Provinciale.

22.2 I Revisori partecipano alle riunioni degli organi collegiali, senza diritto di voto.

22.3 Il Collegio resta in carica per cinque anni e non decade qualora per qualsiasi motivo decada il Consiglio Direttivo.

#### Art. 23

##### Collegio dei Probiviri provinciale

23.1 Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti tra persone residenti nella Provincia. Il Collegio elegge nel proprio seno il Presidente. In caso di impedimento del Presidente, il Collegio è presieduto dal membro più anziano d'età.

23.2 Il Collegio decide inappellabilmente sulle controversie tra gli associati della Sezione, nonché sui ricorsi relativi alle elezioni di tutti i dirigenti a livello comunale e/o intercomunale, sull'elezione del Collegio dei Revisori dei Conti, sulle controversie fra Sezioni Comunali e/o Intercomunali.

23.3 Il Collegio giudica in prima istanza sulle controversie fra dirigenti della Sezione Provinciale o fra essi e associati, fra associati.

23.4 Il Collegio giudica in prima istanza sui ricorsi avverso l'elezione dei dirigenti provinciali.

23.5 Esso giudica, entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati, di qualsiasi controversia relativa alla attività associativa insorta fra gli associati, nonché delle controversie fra gli associati e gli organi della Sezione.

23.6 Il Collegio esercita altresì le funzioni di giudice disciplinare nei confronti degli associati che si siano resi responsabili di mancanze e violazioni degli obblighi di correttezza, lealtà e probità associativa, di violazione del presente Statuto.

23.7 Il Collegio giudica senza formalità previa contestazione degli addebiti. L'associato, cui sono concessi quindici giorni per la presentazione di giustificazioni dal momento della contestazione, ha facoltà di essere sentito personalmente facendosi anche assistere da persona di sua fiducia.

23.8 Il Collegio può applicare le seguenti sanzioni:

a) censura;

b) deplorazione;

c) sospensione dall'attività della Sezione per un periodo non superiore ad un anno quando la mancanza addebitata sia di rilevante gravità o vi sia recidiva delle sanzioni di cui alle precedenti lettere a) e b);

d) proposta di esclusione dall'Associazione, da trasmettere al Consiglio Regionale.

23.9 Avverso i provvedimenti del Collegio, che devono essere comunicati all'interessato con lettera raccomandata, è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri regionale, con reclamo motivato da proporsi entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione.

23.10 I provvedimenti del Collegio sono affissi nella sede sociale.

23.11 Il Collegio giudica entro trenta giorni dalle richieste.

24.1 La Sezione Provinciale ha distinti bilanci, preventivo e consuntivo/rendiconto economico e finanziario. La gestione finanziaria e di cassa ed i bilanci delle Sezioni Provinciali si uniformano a quanto disciplinato dal regolamento di amministrazione e contabilità.

24.2 I bilanci, sia preventivi che consuntivi, sono accompagnati da relazione sottoscritta dal Presidente sull'andamento della gestione e sui programmi di attività, e da una relazione al bilancio consuntivo/rendiconto economico e finanziario del Collegio dei Revisori dei Conti.

24.3 Le Sezioni Provinciali hanno autonomia gestionale, amministrativa, contabile e di bilancio, nei limiti delle disposizioni del presente Statuto ed in armonia con i deliberati dei competenti organi regionali dell'Associazione.

24.4 Delle obbligazioni contratte dalla Sezione Provinciale risponde l'Associazione con il proprio patrimonio, ferme restando la competenza e la responsabilità degli organi direttivi, secondo le norme sul mandato di cui agli artt. 1703 e ss. del C.C., e degli altri organi della Sezione per le competenze loro attribuite.

24.5 E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

#### Art. 25

##### Attività agonistico-sportiva delle Sezioni Provinciali

25.1 Le Sezioni Provinciali possono svolgere ogni attività ed iniziativa agonistico sportiva ritenuta utile al perseguimento dei fini istituzionali e promuovere, regolamentare ed organizzare a tutti gli effetti competizioni sportive amatoriali.

25.2 Le entrate e le uscite relative a tali attività saranno contabilizzate nel bilancio della Sezione.

#### Art. 26

##### Sezioni Comunali e Intercomunali

26.1 Le Sezioni Comunali e Intercomunali operano, sul loro territorio, per il raggiungimento dei fini associativi, nell'ambito degli indirizzi e decisioni assunte dagli organi provinciali.

26.2 Le Sezioni Comunali hanno sede nei comuni della provincia.

26.3 Gli associati di due o più Comuni confinanti possono

deliberare, in separate Assemblee, la costituzione di un'unica Sezione Intercomunale. La delibera diviene operante a seguito di ratifica del Consiglio Direttivo della Sezione Provinciale.

#### Art. 27

##### Organi delle Sezioni Comunali e Intercomunali

27.1 Sono organi delle Sezioni:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Segretario tesoriere;
- Il Revisore unico dei Conti;
- la Giunta Esecutiva (nei casi ove deliberato dall'Assemblea).

27.2 Tutte le cariche hanno durata di cinque anni. La carica di Revisore è incompatibile con qualunque altra carica sociale.

#### Art. 28

##### Assemblee Comunali e Intercomunali

28.1 Le Assemblee sono costituite dagli associati delle Sezioni.

28.2 L'Assemblea è l'organo sovrano della Sezione. Essa provvede:

- a decidere sulla costituzione o meno della Giunta Esecutiva;
- alla elezione dei componenti del Consiglio Direttivo e del Revisore unico dei Conti;
- alla elezione dei delegati all'Assemblea Provinciale;
- a stabilire gli indirizzi generali di gestione dell'attività sociale;
- alla approvazione del Bilancio preventivo e del Bilancio consuntivo/rendicontazione economica e finanziaria annuale;
- a determinare il numero dei componenti del Consiglio Direttivo.

28.3 L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno dal Consiglio entro il 15 marzo. In via straordinaria l'Assemblea è convocata quando sia deciso dal Consiglio, ovvero su richiesta di almeno un terzo degli associati con indicazione dell'ordine del giorno. L'Assemblea è convocata con preavviso di almeno dieci giorni, deve essere adeguatamente pubblicizzata e l'avviso rimane affisso nella sede sociale per tutto il periodo dalla convocazione allo svolgimento.

28.4 L'Assemblea, con l'indicazione del luogo, dell'ora e dell'ordine del giorno, è convocata in prima e seconda convocazione, con intervallo di almeno un'ora. In prima convocazione è valida con la presenza di un terzo degli associati, in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei presenti. Le delibere sono assunte a maggioranza dei votanti. Non sono ammesse



deleghe.

#### Art. 29

##### Elezioni alle cariche sociali

29.1 Al momento dell'indizione delle elezioni il Consiglio nomina una Commissione elettorale di tre membri che espleta le funzioni di verifica dei poteri, di ammissibilità delle liste o delle candidature, di scrutinio, direzione e controllo delle operazioni di voto, di risoluzione di eventuali controversie e di proclamazione dei risultati. I componenti della Commissione elettorale non sono eleggibili nella circostanza in cui hanno svolto tale funzione.

29.2 Le elezioni avvengono mediante votazione segreta espressa su liste contenenti un numero di candidati pari al numero dei seggi da attribuire. Se vengono presentate due o più liste risulteranno eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero di voti anche se in liste diverse. E' ammessa la cancellazione di candidati e l'aggiunta di nuovi nominativi.

29.3 Se, nei termini e modi previsti dal presente Statuto, non viene presentata alcuna lista, la votazione avviene su schede in bianco distribuite agli iscritti dalla Commissione elettorale.

Risulteranno in tal caso eletti coloro che avranno ottenuto il maggior numero di voti.

29.4 Le liste, presentate da un numero di associati stabilito dal Consiglio, devono essere firmate dai presentatori con l'indicazione del numero della tessera associativa in vigore. Le liste dovranno pervenire alla Sezione almeno cinque giorni prima del giorno delle votazioni e sono affisse immediatamente in sede. Le liste stesse restano affisse nella sala del seggio per tutto il periodo delle votazioni.

29.5 Avverso le decisioni della Commissione elettorale è consentito reclamo presso la Sezione Provinciale. Il reclamo deve essere presentato per iscritto entro tre giorni dallo svolgimento delle votazioni. La Sezione Provinciale, sentita la Commissione elettorale ed i firmatari del reclamo, decide entro quindici giorni dal ricevimento.

#### Art. 30

##### Requisiti per l'elezione alle cariche sociali

30.1 Per essere eletti alle cariche sociali occorre, ad eccezione che per l'elezione alla carica di revisore unico, essere iscritti

alla Sezione.

#### Art. 31

##### Il Presidente

31.1 Il Presidente ha la rappresentanza della Sezione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea, nonché la Giunta nei casi previsti. Controfirma il verbale di ogni riunione, redatto dal segretario tesoriere o da un componente dell'organo di volta in volta indicato dal Presidente stesso.

31.2 Il Presidente, in ogni caso di assenza o impedimento, è sostituito dal Vicepresidente più anziano di età.

31.3 In caso di dimissioni, impedimento permanente o decadenza del Presidente o del Vicepresidente, il Consiglio Direttivo provvede alla immediata elezione del nuovo Presidente o Vicepresidente.

31.4 L'Assemblea ha facoltà di eleggere un Presidente onorario, che partecipa senza diritto di voto alle riunioni assembleari e Consiliari.

#### Art. 32

##### Il Consiglio Direttivo

32.1 Il Consiglio Direttivo è composto da almeno 3 membri eletti dall'Assemblea ai sensi del precedente art. 29.

32.2 I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica per cinque anni.

32.3 Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte l'anno ed è regolarmente costituito con la presenza di almeno la metà dei membri. Il Consiglio deve essere convocato, di norma, almeno sette giorni prima. Il Consiglio si riunisce inoltre quando ne facciano richiesta un terzo dei componenti. Ove il Presidente non provveda entro quindici giorni, i richiedenti possono convocare direttamente il Consiglio dando comunicazione ai componenti dell'ordine del giorno.

32.4 Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità è determinante il voto del Presidente.

32.5 In caso di decadenza per qualsiasi motivo di uno o più consiglieri, subentrano i primi dei non eletti. In mancanza, la prima Assemblea utile procede alla relativa elezione.

32.6 In caso di decadenza di un numero di consiglieri che rappresenti almeno la metà del Consiglio, l'intero Consiglio decade ed il Presidente ed il Segretario tesoriere restano in carica per l'ordinaria amministrazione. Convocano altresì l'Assemblea elettiva da tenersi entro trenta giorni dalla decadenza del Consiglio.

32.7 In caso di inerzia, la Sezione Provinciale interviene ai sensi del successivo art. 37.

#### Art. 33

##### Compiti del Consiglio Direttivo

33.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo di direzione e gestione della Sezione.

33.2 Esso provvede, in conformità agli indirizzi approvati dall'Assemblea ed in ottemperanza al presente Statuto, alla conduzione della Sezione e alla realizzazione dei fini associativi.

33.3 Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, elegge a scrutinio segreto fra i suoi componenti il Presidente, uno o più Vicepresidenti, il Segretario tesoriere.

33.4 Il Consiglio elegge altresì, nei casi in cui l'Assemblea lo preveda, i componenti della Giunta Esecutiva.

#### Art. 34

##### Giunta Esecutiva

34.1 La Giunta Esecutiva, ove deliberata dall'Assemblea, è composta dal Presidente, dai Vicepresidenti, dal Segretario tesoriere e da altri membri eletti dal Consiglio nel proprio ambito.

34.2 La Giunta Esecutiva delibera su tutte le materie che ad essa siano delegate dal Consiglio Direttivo.

#### Art. 35

##### Segretario Tesoriere

35.1 Il Segretario tesoriere cura e conserva i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e della Giunta, svolge le pratiche di carattere amministrativo e finanziario, predispone il bilancio preventivo ed il consuntivo da deliberare nel Consiglio Direttivo ai fini dell'approvazione da parte dell'Assemblea ed è responsabile della regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili.

#### Art. 36

##### Revisore unico dei Conti

36.1 Il Revisore unico dei Conti, che resta in carica per cinque anni e non decade qualora per qualsiasi motivo decada il Consiglio Direttivo, controlla la regolare tenuta della contabilità nel rispetto delle norme, dello Statuto, dei regolamenti. Di ciascuna

verifica redige una sintetica relazione su apposito registro vidimato dal Presidente della Sezione.

36.2 Redige relazione sul bilancio consuntivo/rendicontazione economica e finanziaria annuale.

#### Art. 37

##### Commissari Straordinari

37.1 In caso di irregolarità gravi nella gestione della Sezione o di manifesto mancato funzionamento, anche su istanza degli associati, la Sezione Provinciale può, esperite le necessarie indagini, nominare un Commissario straordinario. Qualora la Sezione Provinciale non provveda, il Consiglio Regionale potrà procedere in sostituzione.

37.2 La nomina del Commissario è immediatamente esecutiva.

37.3 Contro il provvedimento di nomina del Commissario è ammesso ricorso al Consiglio Regionale nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Il Consiglio Regionale decide entro i dieci giorni successivi al ricevimento del ricorso.

37.4 Il Commissario straordinario provvede alla gestione ordinaria, pone in essere tutti gli atti necessari per la rimozione delle eventuali irregolarità e convoca l'Assemblea della Sezione per l'elezione dei nuovi organi entro tre mesi dalla nomina.

37.5 Il Commissario straordinario non ha diritto di voto.

#### Art. 38

##### Scritture contabili

38.1 La Sezione Comunale e/o Intercomunale conserva e cura:

- la raccolta delle delibere e dei verbali degli organi collegiali;
- libri e scritture contabili.

#### Art. 39

##### Amministrazione e rendicontazione

39.1 Le entrate della Sezione sono rappresentate dalle quote di adesione degli associati deliberate dalla Sezione Provinciale, da contributi e da altre entrate che provengano alla Sezione per il raggiungimento dei fini sociali.

39.2 E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

39.3 Il Segretario Tesoriere cura l'amministrazione della sezione, tramite la tenuta dei registri delle entrate e delle uscite dai quali risulti la provenienza delle entrate e la destinazione delle uscite.

Tiene altresì nota delle decisioni degli organi che comportano impegno economico.

39.4 Il Segretario Tesoriere redige il rendiconto economico e finanziario annuale, con l'elenco delle entrate e delle uscite di competenza, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e da trasmettere, una volta approvato - debitamente firmato dal Presidente e dal Segretario Tesoriere, nonché corredato dalla relazione del Revisore unico - alla Sezione Provinciale non oltre il 20 marzo.

39.5 Il Consiglio Regionale predispone i modelli per i registri, bilanci, rendiconti.

#### Art. 40

##### Sottosezioni delle Sezioni Comunali

40.1 L'Assemblea, in presenza di particolari condizioni ed ai fini di meglio perseguire i fini statutarî, su proposta del Consiglio o degli associati interessati può decidere la costituzione di Sottosezioni.

40.2 Le Sottosezioni operano secondo gli indirizzi e sotto la vigilanza della Sezione Comunale.

40.3 Gli associati delle Sottosezioni partecipano regolarmente, con diritto di voto attivo e passivo, alla Assemblea della Sezione Comunale.

#### Art. 41

##### Norma di rinvio

40.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

#### Art. 42

##### Scioglimento

42.1 Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di componenti rappresentanti almeno i tre quarti degli associati.

Contestualmente all'approvazione dello scioglimento dovrà essere nominato un liquidatore che curi la liquidazione ed adempia agli obblighi di legge.

42.2 L'Assemblea, all'atto dello scioglimento, delibera, sentito

l'organismo di controllo preposto di cui al DPCM del 26.9.2000 e al DPCM del 21.3.2001, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo dell'Associazione che dovrà essere a favore di associazioni con finalità analoghe od a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 43

Norma transitoria

43.1 Tutti gli organi in essere e tutte le cariche in corso nell'Associazione e nei suoi organi territoriali sono prorogate secondo i termini di scadenza fissati dal presente Statuto.

F.to Moreno Periccioli

" GABRIELE CARRESI NOTAIO

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**